REGOLAMENTO PER L'ESECUZIONE DELLO STATUTO

Regolamento approvato nella seduta del CDN del 17/10/2026

EMBLEMI

Art. 1 - Il Labaro dell'Associazione interviene esclusivamente:

a) alle adunate nazionali dell'Associazione;
b) alle manifestazioni nelle quali si celebrano le gesta del Corpo e/o dei singoli reparti, e la cui particolare importanza sia stata riconosciuta dal Consiglio Direttivo Nazionale;
c) alle manifestazioni militari e civili a carattere nazionale, alle quali l'Associazione partecipi ufficialmente per deliberazione del Consiglio Direttivo Nazionale.

È escluso l'intervento del Labaro a onoranze individuali tranne nel caso di funerali del Capo dello Stato, dei Presidenti Nazionali dell'Associazione e delle Medaglie d'Oro al Valore, di cui all'art. 3, a/2.

Le manifestazioni di cui alla lettera b) devono essere segnalate per iscritto dalle sezioni alla sede nazionale di regola almeno due mesi prima della data per essere fissata.

L'intervento del Labaro alle manifestazioni deve essere deliberato di volta in volta dal Consiglio Direttivo Nazionale ad eccezione dei casi d'urgenza**,** nei quali la deliberazione può essere presa dal Presidente Nazionale.

Art. 2 - Il Consiglio Direttivo Nazionale designa l'alfiere ufficiale del Labaro, scegliendo, di preferenza, fra i soci decorati al valore.

In qualsiasi manifestazione il Labaro e la sua scorta d'onore hanno la precedenza sui Vessilli delle sezioni, sui Gagliardetti dei gruppi e sulle formazioni dell'Associazione.

La scorta del Labaro è costituita dal Presidente Nazionale, dai Vice Presidenti Nazionali e dai componenti del C.D.N., dai decorati dell'Ordine Militare d'Italia e di Savoia e di Medaglia d'Oro al Valore.

Quando tale formazione non sia possibile, il Labaro deve essere accompagnato dal Presidente o da un Vice Presidente Nazionale e almeno da due consiglieri nazionali.

E' dovere morale di tutte le sezioni appartenenti al raggruppamento di cui al successivo art. 17, intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni che si svolgono nel territorio del raggruppamento ed alle quali interviene il Labaro.

E' dovere morale di tutte le sezioni intervenire con il proprio vessillo alle manifestazioni nazionali quando si svolgano in forma solenne.

Alle manifestazioni di gruppo i vessilli sezionali partecipano solo su invito della sezione cui appartiene il gruppo organizzatore.

È dovere dei soci dell'Associazione salutare il Labaro.

Art. 3 -

a) Sono apposti sul Labaro nell'ordine di concessione:
 1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ai reparti alpini;
 2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi, mentre prestavano servizio in reparti alpini;
 3) i fac-simili dello M.O. al Valore concesse all'Associazione e ad Alpini soci dell'Associazione, Caduti o viventi per atti di valore da loro compiuti nell'espletamento di attività associativa;
 4) i fac-simili delle onorificenze concesse all'Associazione Nazionale Alpini di cui il Consiglio Direttivo Nazionale delibera di volta in volta l'apposizione per il loro alto significato sociale.
b) Sono invece collocati in apposito Medagliere presso la sede nazionale dell'Associazione:
 1) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, Caduti o viventi, mentre prestavano servizio presso reparti non alpini;
 2) i fac-simili delle M.O. al Valore concesse ad Alpini, soci dell'Associazione, Caduti o viventi, per atti di valore da loro compiuti nell'espletamento di attività non associativa.

Art. 4 - I Vessilli delle sezioni e i Gagliardetti dei gruppi possono intervenire a tutte le manifestazioni cui partecipino ufficialmente le sezioni e i gruppi, escluse in modo assoluto quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione.

È fatto obbligo alle sezioni ed ai gruppi di avere cura che i Vessilli e i Gagliardetti siano portati in pubblico con dignità e che siano scortati da due componenti dell'Associazione.

I Vessilli e i Gagliardetti devono essere rigorosamente conformi ai modelli statutari.

Art. 5 - Sul Vessillo di ogni sezione possono essere apposti soltanto i fac-simili delle Medaglie d'Oro, di cui alla lettera a) del precedente art. 3, concesse ad Alpini, il cui luogo di nascita, risultante dalla motivazione, sia ubicato nella circoscrizione della sezione stessa.

Eventuali deroghe alla norma di cui sopra devono essere autorizzate dal C.D.N.. Saranno inoltre apposti i fac-simili di cui alla lettera a/4 del precedente art. 3, a seguito di apposita delibera del C.D.N..

Presso la sede nazionale è conservato, aggiornato, un elenco delle Medaglie d'Oro con l'indicazione delle sezioni che possono fregiare i propri Vessilli dei relativi fac-simili. Le sezioni pertanto, devono attenersi scrupolosamente alle disposizioni in merito emanate dal C.D.N.

NORME RELATIVE AI SOCI

Art. 6 - Per essere ammessi a far parte dell'Associazione, gli aspiranti devono presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo Sezionale, sul modulo appositamente disposto, corredandolo dei documenti idonei a comprovare il possesso dei requisiti previsto dall'art. 4 dello Statuto, e di quant'altro richiesto dal regolamento sezionale. La domanda deve

essere firmata, oltre che dall'aspirante, da due soci presentatori che facciano parte dell'Associazione da almeno sei mesi. Il C.D.S., sentito il parere della Giunta di Scrutinio, decide sull'accettazione o meno della domanda. In caso di non accettazione, il Presidente della sezione ne dà comunicazione all'interessato in forma riservata. Il modulo e la documentazione suddetti possono essere sostituiti dalla domanda redatta nella forma di autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla sede nazionale.
L'eventuale ricorso al C.D.N. di cui all'ultimo comma dell'art. 5 dello Statuto, deve pervenire alla segreteria della sede nazionale entro trenta giorni dalla comunicazione della decisione del C.D.S..
Art. 7 - Gli alpini in armi, che chiedono di far parte dell'Associazione, vi verranno iscritti gratuitamente per il primo anno, fermo restando il disposto di cui all'art. 4 dello Statuto.
Le domande di ammissione a socio degli Alpini di cui al comma precedente, controfirmate dal Comandante del reparto a cui appartengono, devono essere inviate alla sede nazionale direttamente dall'Alpino richiedente oppure per il tramite della sezione A.N.A. a cui l'Alpino si è rivolto. Alla ricezione della domanda, la sede nazionale provvederà alla spedizione del giornale «L'Alpino».
Tutti gli alpini alle armi sono considerati graditi ospiti presso le sedi di sezione o di gruppo dell'Associazione.
Art. 8
Quanti non siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 4 dello Statuto, su proposta dei gruppi interessati, sono iscritti dalle Sezioni senza la qualifica di socio ordinario, con la procedura di cui all'art. 8 bis.
Essi vengono, iscritti in un apposito, albo nazionale quali Aggregati e quali "Amici degli Alpini".
In particolare è escluso che essi possano avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A., portare il cappello alpino, salvo ne abbiano altrimenti maturato il diritto.
Pur non avendo la qualifica di socio ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento della propria Sezione di appartenenza.
La loro attività è limitata all'ambito della sezione: qualunque loro iniziativa deve esser preventivamente approvata dal C.D.S.
Su proposta del CDS, l'Assemblea Sezionale determina la quota annuale per gli Aggregati e per gli Amici degli Alpini. Tale quota dovrà essere uguale per entrambe le categorie.
La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, può revocare l'iscrizione dell'aggregato o dell'Amico degli Alpini in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.
Il provvedimento di revoca dell'iscrizione dovrà essere comunicato alla sede nazionale che provvederà ad informare le Sezioni.
Art. 8 bis
L'ammissione degli aggregati è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio.
La decisione di rigetto della domanda di ammissione non deve essere motivata.
L'Aggregato ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative.
Art. 8 ter:
All'Aggregato che vanti un'iscrizione consecutiva di almeno due anni e che per tale periodo abbia fattivamente collaborato con la Sezione o con il Gruppo nelle attività associative, può essere riconosciuta la qualifica di "Amico degli Alpini".
La proposta, da redigersi su apposito modulo predisposto dall'Associazione, potrà essere formulata da due soci ordinari e dovrà essere controfirmata dal capogruppo. Sarà, poi, valutata dal CDS, previo parere della Giunta di scrutinio.
L'eventuale decisione di rigetto della domanda per "Amico degli Alpini" non dovrà, necessariamente, essere motivata.
L'opera per la quale l'aggregato dovrà aver prestato la sua collaborazione potrà riguardare una qualunque delle diverse attività associative. A mero titolo esemplificativo si indicano: la Protezione civile, l'Ospedale da campo, i Cori e le Fanfare dell'Associazione, le attività di recupero dei siti e della memoria storica, la stampa associativa, le attività culturali e divulgative, l'attività sportiva, la logistica di Gruppi e Sezioni.
L'Amico degli Alpini ha diritto a ricevere il periodico L'Alpino e le pubblicazioni della Sezione e del Gruppo a cui appartiene. Ha diritto a frequentare le Sedi dell'Associazione Nazionale Alpini ed a partecipare alle attività associative. Ha, inoltre, diritto a fregiarsi del copricapo e degli altri segni distintivi appositamente previsti (ed indicati nell'allegato (01) del presente Regolamento), espressione della riconoscenza dell'Associazione per il lavoro svolto. Gli Amici degli Alpini potranno sfilare alle manifestazioni nazionali, sezionali e di gruppo, inquadrati in un unico blocco nelle rispettive Sezioni o Gruppi, indossando il copricapo previsto.

TESSERAMENTO

Art. 9 - Ad ogni socio viene rilasciata, per il tramite della sezione, la tessera dell'Associazione fornita dalla sede nazionale.
Il pagamento della quota sociale annuale è comprovato dall'applicazione sulla tessera del bollino emesso ogni anno dalla sede nazionale.
Sulla tessera dei soci Fondatori e dei soci Vitalizi è apposta dalla sede nazionale una stampigliatura indicante la loro speciale qualifica.
Il tesseramento, pur avendo effetto dal 1° gennaio di ogni anno, ha inizio dal 1° novembre dell'anno precedente e si chiude il 1° ottobre dell'anno corrente. L'ultima segnalazione dei soci che hanno regolarmente pagato la quota sociale e gli importi ancora dovuti, devono pervenire, alla sede nazionale entro il 15 ottobre.

All'atto dell'invio alla sede nazionale dei documenti comprovanti il rinnovo della quota sociale e l'iscrizione dei nuovi soci, le sezioni devono anche inoltrare i relativi importi.
Oltre all'importo dei bollini che rappresenta la quota sociale, le sezioni e i gruppi possono riscuotere dai propri soci e trattenere, le quote supplementari eventualmente stabilite dalle loro Assemblee ai sensi **dell'ultimo** comma dell'art. 40 dello Statuto.

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

Art. 10 - Il C.D.N., organo direttivo collegiale, delibera su tutti gli affari associativi che non siano per legge o per Statuto riservati all'Assemblea Nazionale dei Delegati; convoca l'Assemblea Nazionale dei Delegati, esamina la relazione morale e finanziaria e il bilancio e ne autorizza la presentazione all'Assemblea Nazionale dei Delegati.
Per la scelta della sede dell'adunata nazionale il C.D.N. delibera con voto segreto, anche a seguito di ballottaggio, tra le proposte presentate dai raggruppamenti sentito il parere della Commissione manifestazioni nazionali.
Nella prima riunione successiva all'Assemblea Nazionale dei Delegati, dopo aver provveduto alle nomine previste dall'art. 17 dello Statuto, il C.D.N.:

a) designa, su proposta del Presidente Nazionale, il Vice Presidente Nazionale di cui all'art. 19 dello Statuto;
b) determina i poteri delegati al Comitato di Presidenza;
c) nomina il Direttore Generale dell'Associazione;
d) nomina il Segretario Nazionale dell'Associazione e ne fissa i compiti;
e) nomina il delegato in Roma di cui all'art. 36 dello Statuto, con i relativi compiti;
f) nomina le commissioni ed i relativi componenti fissandone i compiti.

Le riunioni del C.D.N. sono presiedute dal Presidente Nazionale o, in caso di sua assenza od impedimento, dal Vice Presidente Nazionale di cui all'art. 19 dello Statuto o, in subordine, dal vice presidente più anziano d'età. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede la riunione.
Il Direttore Generale:

- provvede all'attuazione dei deliberati del Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.;
- coordina l'attività tutta dell'Associazione a livello nazionale e ne assicura la continuità nel quadro delle decisioni del Presidente Nazionale, del Comitato di Presidenza e del C.D.N.

All'uopo e nei detti limiti e per le dette finalità il Direttore Generale è preposto agli uffici tutti della sede nazionale, li organizza, è il Capo del Personale dipendente che egli per l'A.N.A. assume nel rispetto della normativa vigente e previa delibera del Comitato di Presidenza ed è munito d'ogni relativa facoltà di amministrazione ordinaria.
Il Direttore Generale è responsabile del suo operato nei confronti del C.D.N. e partecipa senza diritto di voto alle sedute ed ai lavori del C.D.N. e del Comitato di Presidenza e collabora con il Presidente Nazionale.
Art. 11 - Per gli adempimenti di cui all'art. 16 dello Statuto, i consiglieri nazionali devono esercitare una funzione di collegamento e coordinamento con le sezioni.
A tale scopo il C.D.N. determina ogni anno le sezioni presso le quali i consiglieri nazionali debbono esplicare tali adempimenti.
Essi sono tenuti a presenziare all'Assemblea Nazionale dei Delegati e, a loro discrezione, a quelle delle sezioni di loro competenza.
Art. 12 - Il Consigliere eletto in sostituzione di altro venuto a mancare per qualsiasi motivo nel corso del mandato assume, ai sensi del terzultimo comma dell'art. 16 dello Statuto, l'anzianità del Consigliere sostituito con decorrenza dall'ultima elezione dello stesso.

ASSEMBLEA NAZIONALE DEI DELEGATI

Art. 13 - Ogni qualvolta venga convocata l'Assemblea Nazionale dei Delegati, la sede nazionale provvederà ad inviare in tempo utile a ogni sezione tante speciali tessere quanti sono i Delegati che ogni sezione ha diritto di far partecipare all'Assemblea ai sensi dell'art. 14 dello Statuto.
Tali tessere devono essere firmate dal presidente sezionale e completate, a di lui cura e sotto sua responsabilità, con la indicazione del nome e cognome di ciascun Delegato e dell'eventuale suo rappresentante (ai sensi dell'ultimo capoverso del precitato art. 14).
Nessun Delegato può partecipare all'Assemblea se non munito della tessera di cui sopra.
I Delegati delle sezioni all'estero, per quanto concerne le "Elezioni" di cui all'art. 15, lettera f) dello Statuto, possono esercitare il loro diritto di voto, anche per posta, secondo la procedura regolata da specifiche norme a cura della sede nazionale.
Le schede di votazione, in busta chiusa e sigillata dalla sezione interessata, devono pervenire alla sede nazionale almeno 24 ore prima dell'ora indicata per la prima convocazione dell'Assemblea.
Unicamente per quanto concerne l'argomento "Elezioni" [art. 15 lettera f) dello Statuto] nel calcolo della maggioranza per la validità delle delibere, occorre aggiungere al numero dei Delegati presenti e rappresentati anche il numero delle schede di votazione dei Delegati delle sezioni all'estero pervenute per posta.
Art. 14 - La verifica dei poteri dell'Assemblea è affidata dal C.D.N. ad una commissione composta dal Segretario Nazionale dell'Associazione, da un componente della Commissione Legale e da un terzo membro da loro designato.
Essa, decidendo a maggioranza semplice, all'atto della costituzione dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, provvede alla verifica ed al controllo di legittimità delle tessere di ammissione per la valida costituzione dell'Assemblea e riferisce al Presidente Nazionale in carica o a chi ne fa le veci.

CANDIDATURE ALLE CARICHE DIRETTIVE NAZIONALI

Art. 15 - I soci rivestiti di cariche elettive di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, se rieleggibili, devono comunicare alla sede nazionale a mezzo lettera raccomandata, spedita almeno 120 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Nazionale dei Delegati, la eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.

I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.

Art. 16 - La sede nazionale, non appena ricevute le comunicazioni di cui all'art. 15 e comunque 100 giorni prima della data fissata per l'Assemblea dei Delegati, trasmette a tutte le sezioni:

- i nominativi dei soci che decadono da cariche elettive di competenza dell'Assemblea Nazionale dei Delegati, non rieleggibili;
- i nominativi dei soci rieleggibili;
- i nominativi dei soci rinunciatari.

Art. 17 - Le sezioni aventi sede nel territorio della Repubblica, anche agli effetti di cui al presente articolo e dei successivi 18 – 19 – 20, sono costituite in raggruppamenti formati da:

a) sezioni del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (1° raggruppamento);
b) sezioni della Lombardia ed Emilia-Romagna (2° raggruppamento);
c) sezioni del Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto (3° raggruppamento);
d) sezioni della Toscana, Marche, Lazio, Umbria, Campania, Abruzzi, **Molise**, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna (4° raggruppamento).

Le sezioni aventi sede all'estero possono presentare autonomamente candidature.

Alle riunioni dei raggruppamenti partecipano i consiglieri nazionali di competenza.

Art. 18 - I Presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, previa consultazione dei propri C.D.S., redigono congiuntamente l'elenco dei soci che il raggruppamento presenta per la candidatura alle cariche elettive nazionali, anche scegliendoli tra Alpini appartenenti ad altri raggruppamenti, tenendo conto che se alla prima nomina il candidato potrà essere designato con la maggioranza dei voti dei presenti, in caso di rinnovo il Consigliere Nazionale / Revisore uscente avrà diritto di essere il candidato del Raggruppamento purché riceva il voto di 1/5 dei presenti. Qualora il candidato al rinnovo non raggiunga il quorum di almeno 1/5 dei votanti, il Raggruppamento designerà altro candidato.

Per la ricandidatura alla stessa carica deve trascorrere almeno un mandato (3 anni).

L'elenco, sottoscritto da tutti i Presidenti di sezione del raggruppamento o da un rappresentante del raggruppamento ufficialmente delegato, deve pervenire alla sede nazionale, con lettera raccomandata, almeno 60 giorni prima della data fissata per l'Assembla Nazionale dei Delegati. Di ogni candidato devono essere indicati: cognome e nome, anno di nascita, residenza, sezione e raggruppamento di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte.

Art. 19 - I nominativi dei candidati devono essere segnalati, partitamente per la candidatura di ogni singola carica elettiva nazionale, nel numero massimo, per ciascun raggruppamento, di:

- 1 socio per la candidatura alla carica di Presidente Nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Consigliere Nazionale;
- un numero di soci pari ai posti vacanti per la carica di Revisore dei Conti effettivo;
- 1 socio per la candidatura alla carica di Revisore dei Conti supplente.

Di ogni candidato occorre allegare la dichiarazione di accettazione della candidatura e copia dello stato di servizio o foglio matricolare o documentazione equipollente. Tutti i Revisori, effettivi e supplenti, devono essere iscritti al Registro Revisori Legali.

Art. 20 - La sede nazionale, ricevuto in tempo utile dai singoli raggruppamenti l'elenco dei candidati per ciascuna delle cariche elettive nazionali, provvede a compilare le rispettive liste contenenti tutti i nominativi dei candidati in ordine alfabetico, segnando a lato di ciascuno di essi il o i raggruppamenti che lo hanno presentato.

I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le candidature alle cariche elettive nazionali, possono:

- segnalare al C.D.N. la località ritenuta idonea quale sede per l'adunata nazionale dei soci secondo le tempistiche, le modalità, gli elementi organizzativi, strutture, aspetti economici consuntivi e responsabilità definiti dalla delibera del C.D.N. n. 11019 del 12 ottobre 2019;
- segnalare al C.D.N., per la relativa autorizzazione, le manifestazioni intersezionali nell'ambito dello stesso raggruppamento;
- proporre gli argomenti da trattare nelle riunioni dei presidenti di sezione che il C.D.N. ritiene di indire.

Art. 21 - L'Assemblea Nazionale dei Delegati, liberamente e sovranamente scegliendo anche tra altri soci non in lista, elegge, come da Statuto, a maggioranza assoluta (50% + 1 dei delegati in carica), il Presidente Nazionale, indi, a maggioranza relativa, i consiglieri nazionali e i Revisori dei Conti.

Per la elezione alla carica di Presidente Nazionale, nel caso in cui in sede di seconda votazione nessun candidato raggiunga la maggioranza prescritta, l'Assemblea procede immediatamente, prima delle elezioni alle altre cariche associative, al ballottaggio fra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza relativa, il Presidente Nazionale.

Sono eletti consiglieri nazionali, nel numero annualmente previsto, i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti risulta eletto il candidato più giovane di età.

I ventiquattro consiglieri nazionali sono comunque così ripartiti fra i raggruppamenti:

- 6 presentati dal raggruppamento n° 1;
- 7 presentati dal raggruppamento n° 2;
- 9 presentati dal raggruppamento n° 3;
- 2 presentati dal raggruppamento n° 4.

Ogni anno, entro i 3 mesi seguenti alla chiusura del tesseramento, il Comitato di Presidenza e la Commissione Legale riuniti, provvedono all'eventuale modificazione nella ripartizione di cui sopra, quando sia accertata una variazione del numero dei soci in un raggruppamento, non inferiore a 10.000 soci in più o in meno.
Competono comunque sempre almeno 2 Consiglieri a ciascun raggruppamento.
Art. 22 - Il Consigliere Nazionale non rappresenta né gruppi, né sezioni singole o comunque raggruppate. Egli concorre personalmente in seno al C.D.N. alla conduzione dell'Associazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

SEZIONI E GRUPPI

Art. 23 - La circoscrizione sezionale, di cui all'art. 20 dello Statuto, - circoscrizione che non può essere modificata senza l'autorizzazione del C.D.N. - è di norma il poligono territoriale il cui perimetro collega e racchiude tutti i comuni sede di gruppo A.N.A. dipendenti dalla stessa sezione. Ogni qualvolta una sezione costituisce un nuovo gruppo, deve comunicare alla sede nazionale i seguenti dati: numero di codice del nuovo gruppo, denominazione ufficiale del gruppo, forza del gruppo all'atto della costituzione, data di costituzione, recapito del gruppo.
Il presidente della sezione è tenuto inoltre a dichiarare che l'autorizzazione alla costituzione del gruppo è stata data in conformità a quanto disposto dall'art. 27 dello Statuto con particolare riferimento al 3° comma dello stesso art. 27.

ASSEMBLEE SEZIONALI

Art. 24 - Le sezioni che intendono avvalersi della facoltà concessa dall'art.32 dello Statuto (Assemblea a mezzo delegati) devono necessariamente avere tutti i soci inquadrati nei gruppi dipendenti (art.5 dello Statuto).
Le assemblee sezionali sono valide in **prima** convocazione qualora il numero dei partecipanti, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà degli aventi diritto che siano in regola con il pagamento della quota sociale alla chiusura del tesseramento dell'anno precedente; in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei presenti o rappresentati.
L'assemblea delibera, salvo i casi previsti dai regolamenti sezionali, a maggioranza relativa; qualora però il numero dei partecipanti presenti o per delega sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti. Le richieste di convocazione delle assemblee sezionali, di cui al **2° e 3°** comma dell'art. 32 dello Statuto, devono essere fatte a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
I candidati alle cariche associative non possono essere nominati scrutatori.
Art. 25 - Le sezioni all'estero, previa specifica autorizzazione del C.D.N., possono stabilire nel proprio regolamento interno determinate norme conseguenti alla loro locale e particolare situazione purché non in contrasto con lo Statuto.
Art. 26 - La relazione morale e finanziaria, approvata dall'Assemblea sezionale da inviare al C.D.N., secondo quanto previsto dall'art. 25 dello Statuto, deve essere corredata dal verbale dell'assemblea stessa.

MANIFESTAZIONI SEZIONALI

Art. 27 - Ogni manifestazione, che trascenda l'ambito sezionale per assumere carattere intersezionale, deve essere autorizzata dal Consiglio Direttivo Nazionale.
Le sezioni debbono pertanto comunicare alla sede nazionale, con un preavviso di almeno tre mesi, il programma delle manifestazioni suddette con precise indicazioni di tempo e di luogo affinché il C.D.N. possa provvedere al loro coordinamento.
I gruppi per qualsiasi manifestazione devono avere la preventiva approvazione della sezione da cui dipendono.
Ai presidenti di sezione ed ai capigruppo incombe l'obbligo di vigilare affinché:
- nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il cappello alpino sia portato con dignità e decoro;
- nessun socio faccia uso di decorazioni, gradi o distintivi cui non ha diritto;
- tutti gli oratori che intervengono a manifestazioni dell'Associazione diano sicuro affidamento di attenersi a quanto disposto dall'art. 2 dello Statuto.

Gli atti e le manifestazioni delle singole sezioni si svolgono sotto la responsabilità dei Presidenti e dei Consigli sezionali interessati.

GIORNALE L'ALPINO

Art. 28 – L'Associazione ha quale giornale di riferimento per la propria attività il giornale L'Alpino, benché liberamente in commercio.
Articoli, relazioni, notizie varie, per essere pubblicati nel numero in corso di compilazione, debbono pervenire alla direzione del giornale entro i termini fissati dalla direzione stessa.
Eccezione fatta per avvenimenti di un certo rilievo (per i quali necessita inviare relazione particolareggiata possibilmente accompagnata da fotografie), le cronache e le notizie varie debbono essere il più possibile succinte.
Alla direzione del giornale è riservato il giudizio circa l'opportunità della pubblicazione o meno degli articoli. I manoscritti non vengono restituiti.
È compito del C.D.N. stabilire quali eventuali oblazioni debbano essere effettuate a favore del giornale, per la pubblicazione di notizie personali che, comunque, sono riservate ai soci.
Art. 29 - L'Associazione, anche per sua specifica natura giuridica, non ha scopo di lucro e, pertanto, è inibita qualsiasi ripartizione d'utile comunque effettuata, in particolare con riferimento alla normativa sui contributi diretti alle imprese editrici, vigente, e ciò anche a futuro, è vietata la distribuzione di utili provenienti dall'esercizio dell'anno di riscossione dei contributi e negli otto anni successivi.
Art. 30 - Con riferimento all'attività in generale, ed in particolare per quella editoriale, l'Associazione aderisce e qui

fa proprie le disposizioni del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale relativamente alle misure di contrasto a qualsiasi forma di pubblicità lesiva dell'immagine e del corpo della donna.
Art. 31 - Il giornale viene inviato solamente a chi, soci e non soci, sottoscrive l'abbonamento annuale valido previo pagamento del costo definito periodicamente dal C.D.N.
Art. 32 - Ogni anno, subito dopo la chiusura del tesseramento, la sede nazionale provvederà ad inviare o rendere disponibili alle sezioni i repertori generali dei soci.
La procedura per la gestione e l'aggiornamento dell'archivio sociale è regolata da specifiche norme da parte della sede nazionale.
Art. 33 - Tutte le variazioni interessanti i soci (cambio di sezione o di gruppo, di residenza, correzione di eventuali errori etc.) e tutte le richieste di abbonamenti devono essere segnalate dalle sezioni alla sede nazionale a mezzo dei **supporti** prescritti.
Le richieste di abbonamenti non avranno corso se non accompagnate dai relativi importi, salvo diversa disposizione del Comitato di direzione del giornale.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Art. 34 - Tutti i provvedimenti presi, tanto ai sensi dell'art. 37 quanto ai sensi dell'art. 38 dello Statuto, devono essere comunicati agli interessati a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Di tali provvedimenti non può essere fatta menzione nei giornali sezionali se non dopo che i provvedimenti stessi siano diventati definitivi.
Art. 35 – L'associato che rivesta una carica di gruppo, sezionale o nazionale, se sottoposto a procedimento disciplinare, in caso di particolare e sufficientemente provata gravità della contestazione, può essere preliminarmente sospeso dalla carica stessa e sino alla conclusione della procedura con provvedimento dell'Organo preposto per il giudizio disciplinare di 1° grado (art. 38 bis dello Statuto).
Tale provvedimento può essere oggetto di reclamo avanti il competente Organo disciplinare di 2° grado entro il termine perentorio di 30 gg. dal ricevimento della relativa comunicazione (art. 38 bis dello Statuto).
Tale procedura d'urgenza fa salvo, in entrambi i gradi di giudizio, il principio del contraddittorio.
Art. 36 - L'appello contro i provvedimenti disciplinari deve essere proposto entro il termine perentorio di 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 34 del Regolamento.

DELEGAZIONE IN ROMA

Art. 37 - Il Delegato in Roma, di cui art. 36 dello Statuto, dipende direttamente dalla Presidenza nazionale e dal C.D.N..
È compito del Delegato:
a) trasmettere alla sede nazionale le eventuali comunicazioni o richieste che gli dovessero pervenire da organi estranei all'Associazione;
b) svolgere le pratiche di carattere individuale che gli pervengono per il tramite delle sezioni. Qualora l'esito di tali pratiche venga comunicato direttamente alla sezione che ne ha fatto richiesta, questa dovrà informare il Delegato;
c) svolgere gli incarichi volta a volta affidatigli dalla Presidenza nazionale o dal C.D.N..

Art. 38 - Le sezioni non possono, per alcuna ragione interessare le Autorità e gli Uffici Governativi Centrali o la Delegazione, per **richieste e/o** questioni di carattere associativo, per le quali devono rivolgersi esclusivamente alla sede nazionale.

COLLEGIO ARBITRALE

Art. 39 - Per la costituzione del Collegio Arbitrale di cui art. 46 dello Statuto e per l'instaurazione del relativo procedimento, la parte ricorrente deve, a mezzo lettera raccomandata con R.R. inviata alla controparte e al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie ragioni, nominare il proprio arbitro e comunicare la di lui accettazione espressa per iscritto in calce al ricorso.
Nei 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione di cui sopra, la parte resistente deve, con propria memoria, inviata per iscritto, con raccomandata R.R. al ricorrente ed al C.D.N., esporre ed illustrare le proprie ragioni, nominare il proprio arbitro che avrà cura di esprimere la propria accettazione in calce alla memoria.
Nella prima seduta successiva all'adempimento di quanto sopra, il C.D.N. nomina il terzo arbitro, Presidente del Collegio.
Esso Presidente convocherà immediatamente il Collegio che dovrà decidere a maggioranza, comunicare e trasmettere alle parti il lodo che sarà depositato presso il C.D.N. nel termine di 90 giorni dalla costituzione del Collegio, salvo proroghe concesse dalle parti.

ATTIVITÀ DI PROTEZIONE CIVILE

Art. 40 - Ai sensi dell'art. 2 dello Statuto, lettera e), compito dell'Associazione è quello di promuovere e concorrere all'attività di Protezione Civile, sia in Italia, che all'estero.
A tal fine, l'Associazione adotta un regolamento, denominato "Regolamento Protezione Civile e Sanità Alpina" e dovrà tenere conto delle varie realtà operative nel settore, compresi i volontari coinvolti nell'assistenza alla sicurezza nelle manifestazioni pubbliche, ossia gli "Ausiliari Grandi Eventi" (denominati A.G.E. ANA), considerata una specialità.
In particolare, la Sanità Alpina rientra nell'attività di Protezione Civile dell'Associazione ed è strutturata e dotata di un Ospedale da Campo con una unità operativa di gruppo intervento medico-chirurgico (denominata GIMCA).

La Protezione Civile, nelle sue varie componenti, comprese l'A.G.E. ANA e la Sanità Alpina, è sotto la diretta direzione associativa del Presidente Nazionale.

Allegato 1

(art. 8 ter del Regolamento per l'esecuzione dello Statuto)




AMICO DEGLI ALPINI


AMICO DEGLI ALPINI

	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	N° DELIBERA: 20324
		DATA EMISSIONE: 23-03-2024
	DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	

Oggetto della delibera: Variazione delibera 11019 del 12/10/2019 – art. 6 e art. 7 "ADUNATA NAZIONALE – Tempistiche, modalità e criteri per la presentazione delle candidature da parte delle Sezioni"

CDN che ha assunto la delibera: Seduta del 23 marzo 2024.

Presenti al CDN:

P/A	Cognome e nome		P/A	Cognome e nome
P	Favero Sebastiano		P	Genero Roberto
P	Gervasoni Gian Mario		P	Gorgoglione Andrea
P	Balestra Carlo		P	Lecchi Luigi
P	Macalli Carlo		P	Maggioni Gian Piero
P	Ardia Marco		P	Marchesini Elio
P	Bassanese Severino		P	Pinamonti Maurizio
P	Bassetto Daniele		P	Saviolo Paolo
P	Boemo Stefano		P	Sgobbi Andrea
P	Costa Vittorio		P	Simonelli Enzo Paolo
P	Daprea Gianpaolo		P	Spreafico Renato
A	Di Carlo Antonio		P	Trovant Alessandro
P	Duiella Aldo		P	Vittone Corrado
P	Fracassi Carlo			

Riferimento al punto dell'odg del CDN: Punto n° 10: Variazione delibera 11019 del 12/10/2019 – art. 6 e art. 7 "ADUNATA NAZIONALE – Tempistiche, modalità e criteri per la presentazione delle candidature da parte delle Sezioni"

Dispositivo della delibera:
Il Presidente relaziona in merito a quanto posto all'ordine del giorno ricordando che l'argomento era stato esaminato dal Comitato di Presidenza.
Comunica che è stata accertata la necessità di adeguare la delibera n. 11019 del 12.10.2019, e quindi il Regolamento nazionale, in quanto si sono riscontrate mancanze chiarificatrici relative al ruolo di Servizi ANA Srl.
Risulta pertanto necessario provvedere alla modifica dell'art. 6 e 7 della delibera in argomento relativamente alla struttura organizzativa dell'Adunata ed agli aspetti economici consuntivi, come di seguito descritto:

6. Strutture organizzative dell'Adunata.

Per **l'individuazione, indirizzo,** organizzazione e gestione dell'Adunata Nazionale sono coinvolti i seguenti soggetti ~~*che hanno come unico riferimento l'Associazione Nazionale Alpini:*~~

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano

DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale che espleta i compiti e le attività di indirizzo, di scelta e di controllo attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
2. Il Comitato d'Onore Adunata **(nel prosieguo COA)** con compiti di indirizzo, di programmazione e coinvolgimento delle Istituzioni, che sarà composto dal Presidente Nazionale, che ne avrà la Presidenza, dal Presidente della Sezione ospitante e dai rappresentanti degli Enti Locali, Territoriali e Istituzionali.
3. La Società a responsabilità limitata (Adunata Alpini 202... Srl) all'uopo costituita con compiti di organizzazione tecnico logistica e di gestione degli aspetti economici dell'Adunata, che dovrà attenersi alle attività approvate dal COA. Detta Società sarà partecipata da Servizi ANA Srl nella misura del 60% e dalla Sezione ospitante nella misura del 40% e avrà un CDA composto da 5 componenti di cui 3, fra i quali il Presidente **indicato dalla Servizi ANA Srl, sentito il CDN,** ~~*indicati dal CDN*~~ e 2, fra i quali il Vicepresidente indicato dalla Sezione ~~*ospitante*~~. **Su indicazione del CDN l'Assemblea nominerà un revisore contabile.** La Società (Adunata Alpini 202... Srl) ~~*Essa*~~ coordina, controlla ed è responsabile, quale impresa, di tutte le attività volte all'organizzazione ed allo svolgimento dell'Adunata Nazionale. Il Presidente della Srl **tiene informato il** ~~*riferisce al*~~ Presidente Nazionale ed il ~~*al CDP ed al*~~ CDN.
4. La Servizi ANA Srl, la quale, tra i diversi suoi compiti, provvede alla gestione delle sponsorizzazioni che concorrono all'organizzazione e realizzazione dell'Adunata **secondo le indicazioni espresse dalla Società** (Adunata Alpini 202... Srl) ~~*ed a tutte le incombenze amministrative di competenze della Sede Nazionale.*~~

7. Aspetti economici consuntivi.

Eventuali passività saranno coperte in ragione del 40% dalla Sezione assegnataria dell'Adunata e per il restante 60% **dalla Servizi ANA Srl** ~~*Associazione Nazionale Alpini Sede Nazionale*~~. Con le medesime proporzioni saranno ripartite eventuali rimanenze che, **per la Servizi ANA Srl,** in ogni caso, dovranno essere destinate ad opere con finalità sociale e/o ad interventi umanitari e/o per il potenziamento della struttura di Protezione Civile.

Sentito ulteriori precisazioni del Presidente, il Consiglio Direttivo Nazionale

approva all'unanimità e delibera

1) di modificare la delibera n. 11019 del 12/10/2019, articoli 6 e 7, e quindi di adeguare il Regolamento nazionale per l'esecuzione dello Statuto allegando allo stesso il presente atto;
2) di evidenziare, in allegato, il nuovo testo della delibera così come modificata con il presente atto;
3) di dare comunicazione dell'avvenuta approvazione dell'adeguamento regolamentare a tutte le Sezioni ed ai competenti uffici dell'Associazione al fine di una opportuna informazione.

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano

	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI	N° DELIBERA: 20324
		DATA EMISSIONE: 23-03-2024
	DELIBERA DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE	

SEDE NAZIONALE NAZ.LE ALPINI MILANO

1. Premessa.

Il presente documento vuole essere da riferimento per le sezioni ANA che intendono presentare la propria candidatura per ospitare l'Adunata Nazionale dell'Associazione Nazionale Alpini.
Questo documento sostituisce ed annulla tutti i documenti od i testi emanati in precedenza ed a diverso titolo dal Consiglio Direttivo Nazionale ed adegua la delibera del CDN del 13 gennaio 2018 alle mutate linee organizzative degli organi che gestiscono l'adunata nazionale.

2. Documenti di riferimento.

Il presente documento si basa fondamentalmente sui criteri essenziali espressi dallo Statuto dell'ANA e dal relativo Regolamento di attuazione in vigore alla data del 31 dicembre 2017.
Per comodità di lettura si riporta di seguito quanto indicato, in merito all'Adunata nazionale, nei due documenti sopracitati.

Statuto:

ADUNATA NAZIONALE
Art. 43 - Ogni anno, in località, epoca e con programma da stabilirsi dal Consiglio direttivo nazionale, si terrà un'Adunata Nazionale dei soci.

Regolamento:

Art. 20 –
<omissis>
I presidenti delle sezioni di ogni raggruppamento, oltre a presentare le candidature alle cariche elettive nazionali,
possono:
- segnalare al C.D.N. la località ritenuta idonea quale sede per l'Adunata Nazionale dei soci;
<omissis>

Pertanto si ribadisce che in ogni caso la scelta della città che sarà sede dell'Adunata Nazionale sarà di esclusiva competenza del Consiglio Direttivo Nazionale (prevalendo su qualsiasi altro criterio le motivazioni storiche, patriottiche e di politica associativa).

3. Tempistiche.

L'Adunata Nazionale si svolge di norma nella seconda settimana del mese di maggio.

Le candidature per ospitare l'Adunata Nazionale debbono pervenire in Sede Nazionale entro il mese di aprile di due anni precedenti rispetto a quello nel quale si dovrà tenere l'Adunata.

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano

SEDE NAZIONALE MILANO

4. Modalità di candidatura.

La candidatura di una Sezione (singola o in cooperazione con altre) per ospitare l'Adunata Nazionale dovrà essere presentata e discussa nell'ambito del Raggruppamento di appartenenza della Sezione stessa.
In ambito di Raggruppamento possono pervenire candidature di più Sezioni (singole od in cooperazione) appartenenti al Raggruppamento stesso.
In occasione della riunione che precede la scadenza dei termini di presentazione della candidatura alla Sede Nazionale, il Raggruppamento individua la Sezione (singola od in cooperazione) che verrà ritenuta candidabile a livello nazionale.

A questo punto sarà compito del Raggruppamento segnalare alla Sede Nazionale la Sezione (singola od in cooperazione) candidata relativamente all'ambito di competenza del Raggruppamento.

Tutto quanto richiesto a livello di documentazione ed informazioni necessarie a sostenere la candidatura e che dovrà essere presentato in Sede Nazionale, è compito esclusivo della Sezione che è ufficialmente candidata dal proprio Raggruppamento.
La presentazione della candidatura al CDN dovrà essere effettuata dal Presidente della Sezione della città candidata.

5. Elementi organizzativi per la candidatura.

La Sezione che si candida ad ospitare l'Adunata Nazionale dovrà compilare entro il mese di giugno un dossier (in versione cartacea e/o digitale) che illustri i seguenti elementi:

5.1. Motivazioni che giustificano e supportano la richiesta di candidatura

5.2. Accordo preventivo di sostegno alla candidatura da parte degli Enti Locali

- Comune di svolgimento dell'Adunata Nazionale
- Comuni limitrofi al Comune di appartenenza o città Metropolitana
- Provincia o città Metropolitana
- Regione.

5.3. Requisiti definiti a livello di progetto previsionale

- relazione relativa a: viabilità (disponibilità rete viaria, rete ferroviaria)
- relazione relativa a: trasporti (disponibilità mezzi di trasporto: aereo, rotaia, gomma)
- relazione relativa a: mobilità (gestione accessi, parcheggi)
- relazione relativa a: sanitario (disponibilità organizzazioni del territorio e delle strutture)
- relazione relativa a: sicurezza ed ordine pubblico (prescrizioni ed ordinanze)

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano

- disponibilità di strutture atte ad ospitare il COA (Comitato d'Onore Adunata) e la Società a responsabilità limitata (Adunata Alpini 202x Srl) ed allo stoccaggio dei materiali dell'Adunata

5.4. Requisiti cogenti che debbono essere certificati

- Copertura finanziaria (diretta o tramite erogazione di servizi) da parte degli Enti Istituzionali del territorio (amministrazione comunale, provinciale e regionale rif.to 5.2) tenuto conto delle precedenti esperienze organizzative. Tale copertura potrà essere garantita attraverso specifiche dichiarazioni di impegno da parte delle singole amministrazioni od istituzioni coinvolte.
- Accordo quadro con le organizzazioni degli albergatori o direttamente con le strutture alberghiere della città ospitante, che definisca le disponibilità di camere ed i relativi costi. Tale accordo quadro si dovrà configurare come opzione di prenotazione che verrà confermata od annullata al momento dell'assegnazione dell'Adunata Nazionale.
- La Sezione candidata dovrà prevedere un fondo cassa di almeno 50.000 € che dovrà essere disponibile, in caso di assegnazione dell'Adunata, al momento di costituzione del COA (Comitato d'Onore Adunata) e della Società a responsabilità limitata (Adunata Alpini 202... Srl). Tale fondo cassa verrà conguagliato in fase di chiusura delle rendicontazioni economiche finali.
- Certificazione da parte della Sezione della capacità di fornire mano d'opera propria (iscritti ANA) o indiretta pari a 2000 giornate /uomo nell'arco dei sei mesi antecedenti l'Adunata

6. Strutture organizzative dell'Adunata.

Per l'individuazione, indirizzo, organizzazione e gestione dell'Adunata Nazionale sono coinvolti i seguenti soggetti:

1. Il Consiglio Direttivo Nazionale che espleta i compiti e le attività di indirizzo, di scelta e di controllo attribuiti dallo Statuto e dal Regolamento Nazionale.
2. Il Comitato d'Onore Adunata (nel prosieguo COA) con compiti di indirizzo, di programmazione e coinvolgimento delle Istituzioni, che sarà composto dal Presidente Nazionale, che ne avrà la Presidenza, dal Presidente della Sezione ospitante e dai rappresentanti degli Enti Locali, Territoriali e Istituzionali.
3. La Società a responsabilità limitata (Adunata Alpini 202... Srl) all'uopo costituita con compiti di organizzazione tecnico logistica e di gestione degli aspetti economici dell'Adunata, che dovrà attenersi alle attività approvate dal COA. Detta Società sarà partecipata da Servizi ANA Srl nella misura del 60% e dalla Sezione ospitante nella misura del 40% e avrà un CDA composto da 5 componenti di cui 3, fra i quali il Presidente indicato dalla Servizi ANA Srl, sentito il CDN, e 2, fra i quali il Vicepresidente indicato dalla Sezione. Su indicazione del CDN l'Assemblea nominerà un revisore contabile. La Società (Adunata Alpini 202... Srl) coordina, controlla ed è responsabile, quale impresa, di tutte le attività volte all'organizzazione ed allo svolgimento dell'Adunata Nazionale. Il Presidente della Srl tiene informato il Presidente Nazionale ed il CDN.

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano

4. La Servizi ANA Srl, la quale, tra i diversi suoi compiti, provvede alla gestione delle sponsorizzazioni che concorrono all'organizzazione e realizzazione dell'Adunata secondo le indicazioni espresse dalla Società (Adunata Alpini 202... Srl).

7. Aspetti economici consuntivi.

Eventuali passività saranno coperte in ragione del 40% dalla Sezione assegnataria dell'Adunata e per il restante 60% dalla Servizi ANA Srl. Con le medesime proporzioni saranno ripartite eventuali rimanenze che, per la Servizi ANA Srl, in ogni caso, dovranno essere destinate ad opere con finalità sociale e/o ad interventi umanitari e/o per il potenziamento della struttura di Protezione Civile.

8. Responsabilità.

La Sezione che propone la propria candidatura per ospitare l'Adunata Nazionale si rende responsabile di quanto espresso dalla presente delibera, attraverso la sottoscrizione della stessa che diventa parte integrante della documentazione di presentazione ufficiale della candidatura alla Sede Nazionale.

Il Segretario del CDN
Bassetto Daniele

Il Presidente Nazionale
Favero Sebastiano